

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 giugno 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 32.

Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico dei pedaggi autostradali e ai comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 33.

Master europeo in diritti umani e democratizzazione Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 2.

Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale n. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 3.

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 87.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in maniera di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 88

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 14

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 47.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente Pag. 19

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 48.

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 49.

Semplificazione delle procedure ed accelerazione degli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 33.

Interventi urgenti per il settore della pesca Pag. 28

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 32.

Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico dei pedaggi autostradali e ai comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del traffico automobilistico nelle diverse reti autostradali, urbane ed extraurbane e di attuare una mobilità supportata da ausili informatici all'interno delle aree urbane la Regione Veneto incentiva:

a) l'installazione del sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale sulle auto di nuova immatricolazione acquistate nel territorio regionale;

b) la sperimentazione da parte dei comuni capoluogo interessati, di sistemi di accesso selezionato ad aree individuate, o a parcheggi, attraverso l'uso di strumenti di riconoscimento e rilevamento automatizzati in ingresso e in uscita.

Art. 2.

Concessione contributi per auto di nuova immatricolazione

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione concede un contributo pari a metà del costo dei sistemi elettronici di riconoscimento e rilevamento, agli acquirenti di veicoli di nuova immatricolazione nel territorio regionale dotati di sistema di pagamento informatizzato del pedaggio autostradale.

2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina le modalità specifiche per la erogazione del contributo.

Art. 3.

Concessione contributi ai comuni capoluogo

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione concede ai comuni capoluogo che presentino apposito progetto di sperimentazione, un contributo sino al limite massimo del cinquanta per cento della spesa prevista e per un importo non superiore a lire 200 milioni.

2. Con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di sperimentazione e per la erogazione del contributo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge quantificati in lire 300 milioni per quanto previsto dall'articolo 2 e in lire 1.400 milioni per quanto previsto dall'articolo 3, si provvede ai sensi del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo per lo stesso importo della partita n. 1 del capitolo 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

n. 45292 denominato «Interventi per l'accesso automatico dei veicoli immatricolati nel Veneto sulla rete autostradale» con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza;

n. 45294 denominato «Contributi ai comuni capoluogo per interventi relativi all'accesso automatico dei veicoli nei percorsi cittadini a mobilità regolamentata» con lo stanziamento di lire 1.400 milioni in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1998

GALAN

99R0282

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 33.

Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 31 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione dei Veneto, in conformità ai principi enunciati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, in coerenza con il suo costante impegno nei settori della promozione della cultura dei diritti umani e delle politiche di cooperazione e solidarietà internazionale, intende qualificare ulteriormente il proprio impegno istituzionale per l'affermazione della sua vocazione europea ed internazionale, promuovendo e sostenendo il Master europeo in diritti umani e democratizzazione, con sede a Venezia.

Art. 2.

Contenuti del Master

1. Il Master europeo di cui all'articolo 1 è un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti umani e democratizzazione, realizzato con il patrocinio e il supporto attivo dell'Unione europea, da una università per ognuno dei Paesi membri dell'Unione, coordinato dal centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova.

2. Lo scopo del Master è quello di formare personale altamente qualificato da impiegare nelle organizzazioni internazionali e nei pertinenti uffici delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nell'assistenza tecnica allo sviluppo delle istituzioni democratiche e nelle operazioni di pace della comunità internazionale, con funzioni di monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale.

3. I corsi di formazione specialistica si ispirano al principio della interdipendenza e indivisibilità tra diritti umani, democrazia, pace e sviluppo e sono definiti dagli organi propri del Master, a carattere interuniversitario e sovranazionale.

4. La Regione è rappresentata nell'organo consultivo del Master (Advisory Council) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Art. 3.

Contributo regionale

1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale all'università degli studi di Padova - Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli, sulla base di una apposita convenzione.

2. Il contributo viene erogato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno e si riferisce alle attività del Master relative all'anno accademico successivo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelievo di pari importo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, dello stanziamento del capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 12, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n. 70092, denominato «Master europeo in diritti e democratizzazione», con lo stanziamento di lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1998

GALAN

99R0283

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 2.

Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale n. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 20 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite da degrado conseguente a sfruttamento minerario, la Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2000 e per la parte non delegata o comunque non delegabile agli enti locali, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri assessori regionali, diretti al recupero urbanistico e ambientale dell'area, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie;

b) a coordinare gli interventi diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

2. Nella trattazione degli affari di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta criteri e direttive e fissa le priorità necessarie per l'azione amministrativa.

3. Periodicamente, e comunque quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate.

Art. 2.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio presidente, sentito il parere della commissione competente, per un periodo non superiore a tre anni.

2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da uffici o servizi della Regione, del comune di Tarvisio, della comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti.

3. Le spese per il personale dipendente dal comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario, nel quadro delle direttive fornite dalla giunta regionale:

a) progetta, dirige e realizza il piano generale di recupero dell'area e ne esegue il recupero con uno o più strumenti particolareggiati sentito, nell'ambito della progettazione, il parere dell'amministrazione comunale di Tarvisio. Il parere, se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta, si intende reso favorevole;

b) propone all'amministrazione regionale e ne cura, successivamente all'approvazione, l'attuazione degli accordi di programma relativi a sistemazioni idrauliche e di ripristino ambientale delle aree già sede di attività estrattive;

c) provvede alla esecuzione di opere e di attività delegate dal comune di Tarvisio o dalla comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale;

d) provvede alla esecuzione, su delega dell'amministrazione regionale, di iniziative comunitarie di sviluppo di turismo tematico.

Art. 4.

1. Al commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile a titolo di indennità, ragguagliato all'indennità spettante al sindaco del comune di Tarvisio.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, e sino alla data di cui all'art. 1, comma 1, è istituito un fondo denominato «Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Al fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.

3. Il fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1993
in materia di assegnazione degli alloggi e canoni di locazione*

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 38/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2002.».

Art. 7.

*Modifica della legge regionale n. 44/1993
in materia di alienazione di alloggi*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 44/1993 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. (Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti in Riofreddo). — 1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato

dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'art. 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.

4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emana- zione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.

5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in comune di Tarvisio.

6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.».

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri relativi al personale a contratto di cui all'art. 2, comma 2, sono a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

2. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1143 (1.1.152.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XII - con la denominazione «Rimborso agli enti di provenienza delle spese per il personale distaccato a disposizione del commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 220 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

3. Per le finalità previste dall'art. 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito per memoria alla rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - categoria 1.6 - il capitolo 1141 (1.1.161.2.01.01) con la denominazione «Spese per l'indennità al commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil». Per gli effetti di cui all'art. 13-bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'art. 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il predetto capitolo 1141 è inserito nell'elenco n. 4 (spese di funzionamento) allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'art. 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1156 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 — alla rubrica n. 10 — programma 0.1.5. — spese d'investimento — categoria 2.1. — con la denominazione «Finanziamento del fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 gennaio 1999

ANTONIONE

99R0093

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 3.

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 20 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina l'ordinamento dei consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. I consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed operanti negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al comma 1, che alla data del 31 marzo 1999 non siano stati trasformati in società per azioni, sono enti pubblici economici in conformità all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 2.

Fini istituzionali

1. I consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.

2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.

3. In particolare, i consorzi provvedono:

a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;

d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;

e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;

f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di auto-produzione.

4. I consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.

6. I consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.

Art. 3.

Piani territoriali infraregionali

1. Ai consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'art. 1, comma 1.

2. I consorzi adottano, ai sensi e agli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 51 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, piani territoriali infraregionali.

3. Il piano adottato è sottoposto all'accertamento della compatibilità di cui all'art. 51, comma 2, della legge regionale n. 52/1991.

4. Il termine di cui all'art. 51, comma 5, della legge regionale n. 52/1991 è ridotto a novanta giorni a partire dalla data di ricevimento del piano adottato da parte del comune o dei comuni territorialmente interessati.

5. Gli strumenti di cui al comma 2 sono approvati, previo parere del comitato tecnico regionale, sezione I, con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di piano.

7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

Art. 4.

Effetti dell'approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

2. Alle espropriazioni di cui al comma 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 5.

Facoltà di riacquisto

1. I consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. I consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.

3. Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario l'importo attualizzato del valore al quale le aree sono state alienate e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal consorzio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è decurtato del valore attualizzato derivante dalla eventuale differenza tra il prezzo a cui l'area è stata ceduta e il suo valore di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di aree e stabilimenti è in ogni caso ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo o l'edificazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

Art. 6.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei consorzi.

2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

3. In caso di mancata approvazione, i consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. Ai fini della trasformazione in enti pubblici economici dei consorzi di cui all'art. 1, comma 2, le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, i nuovi statuti sono inviati alla direzione regionale dell'industria entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

6. Per l'accesso ai benefici della presente legge, ai consorzi per lo sviluppo industriale in forma di società per azioni si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'assessore regionale all'industria nomina un commissario che provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.

Art. 7.

Organi dei consorzi

1. Gli organi dei consorzi sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assemblea consortile;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dirige l'attività del consorzio.

2. Il presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal vicepresidente. Lo statuto può prevedere la facoltà del presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio a consiglieri di amministrazione.

3. Il presidente e il vicepresidente sono nominati dall'assemblea consortile tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea consortile ed è composto da un numero di consiglieri da cinque a sette, di cui almeno uno riservato agli insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale, o professionale; tecnica od economica nel settore industriale o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Il rappresentante designato dal comitato delle imprese insediate, eventualmente costituito, è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

3. Lo statuto può prevedere ulteriori ripartizioni dei componenti il consiglio di amministrazione tra i soggetti pubblici e privati partecipanti al consorzio al fine di assicurare la gestione del consorzio secondo criteri imprenditoriali in conformità alle esigenze degli insediati.

4. I nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione, con l'indicazione del presidente e del vicepresidente, sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la direzione regionale dell'industria, entro venti giorni dalla data di nomina.

5. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto agli altri organi.

Art. 10.

Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al consorzio deve essere rappresentato in assemblea da un solo componente.

3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.

4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.

5. L'assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
- b) delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile;
- c) approva i seguenti atti:
 - 1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
 - 2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;
 - 3) gli atti di partecipazione a società;
 - 4) le variazioni del fondo di dotazione.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi, nominato dall'assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

3. Il collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.

4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

Art. 12.

Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.

Art. 13.

Bilancio

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 14.

Vigilanza

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

- a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
- b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo;

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. Per l'esame dei documenti contabili, la direzione regionale dell'industria si avvale della ragioneria generale.

3. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

CAPO II

NORME CONTRIBUTIVE

Art. 15.

Contributi per investimenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.

3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.

4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:

- 1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
- 2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;

c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.

5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'amministrazione regionale.

6. I contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, ed erogati ad inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dall'art. 18, primo comma, della medesima legge regionale n. 46/1986 sono concesse solo per motivate circostanze con decreto del direttore regionale dell'industria.

7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei consorzi interessati ed in alternativa alle fidejussioni di cui all'art. 16, agli istituti mutuanti.

Art. 16.

Fidejussioni

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia dei mutui di cui all'art. 15.

2. Le domande di concessione delle fidejussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

3. La concessione delle fidejussioni di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, di concerto con l'assessore regionale alle finanze.

Art. 17.

Contributi per il funzionamento

1. In via transitoria, in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi straordinari per il funzionamento.

2. Le domande di contributo sono presentate alla direzione regionale dell'industria entro il mese di aprile di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente alla domanda.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per l'80 per cento in parti uguali tra i soggetti richiedenti e per la restante parte in proporzione alle spese sostenute per il personale nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

4. Nel caso di fusione di due o più consorzi, la parte di contributo ripartita in parti uguali spettante al nuovo ente viene raddoppiata e moltiplicata per il numero dei consorzi in fusione; per la parte rimanente, il nuovo ente concorrerà per il primo anno in proporzione alle spese sostenute per il personale nell'anno precedente da parte dei consorzi che si sono fusi e successivamente per il personale suo proprio.

CAPO III

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 18.

Funzioni amministrative regionali

1. Le funzioni amministrative svolte ai sensi della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, da organi dell'amministrazione regionale in materia di controllo di atti dei consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto n. 383/1934, cessano a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

2. Il controllo degli atti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all'organo regionale di controllo, avviene secondo la disciplina della legge regionale n. 49/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Norma di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 15 e 17 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Inizio della gestione

1. La gestione contabile e finanziaria dei consorzi secondo le modalità previste dalla presente legge ha inizio il 1° gennaio 2000.

Art. 21.

Modifica alla legge regionale n. 7/1988

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 184 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, è sostituita dalla seguente:

«c) provvede alla trattazione degli affari in materia di interventi a favore dei consorzi ed enti per lo sviluppo industriale, comprese le attività relative alla vigilanza e al controllo.».

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
- b) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;
- c) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 34;
- d) il capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
- e) il capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
- f) i commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
- g) gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi i contributi previsti dalla normativa di cui al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7417 (2.1.238.4.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione «Contributi annui costanti ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime» e con l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2013 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'art. 16, comma 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.

3. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 1, è autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 (2.1.156.2.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese correnti - categoria 1.5. - sezione X - con la denominazione «Contributi straordinari per il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)» e con l'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2001 a carico del corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.

4. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 664 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 gennaio 1999

ANTONIONE

99R0094

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 87.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 42 del 10 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport,

internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito «camere di commercio»), dal decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1979, n. 59».

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 recante «Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento», secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle Autonomie Locali».

Art. 2.

Forme di raccordo e processi di concertazione

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relativi a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle province, dei comuni e delle comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 recante «Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali».

Art. 3.

Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998, attraverso lo sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge;
- b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
- c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 4.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi. Specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presente legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 ed all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle province ai circondari, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1995 e dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1997 recante «Istituzione del circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione del centramento amministrativo». Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59/1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle province.

6. In particolare, resta attribuita alle province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 recante «Nuova disciplina in materia di formazione professionale».

7. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all'art. 10.

8. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente.

Art. 5.

Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle comunità montane e dei circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonché di altri livelli già individuati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro centoventi giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento è promosso dal Sindaco del comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della giunta, determina anche le modalità transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di esecuzione di cui all'art. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della città metropolitana di Firenze, la provincia di Firenze; i comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza Metropolitana (Co.Met), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costi-

tuisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della regione;

c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7.

Attribuzione delle risorse

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8.

Programmazione degli interventi

1. Con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 è disciplinata la programmazione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge.

2. La legge, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal PRS nonché nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59», assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;

c) il raccordo della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme, anche pattizie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico. Per i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali il coordinamento è esercitato dalle province.

4. La legge regionale di cui al presente articolo definisce altresì le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 16, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

Art. 9.

Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la legge regionale disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi di cui allo stesso decreto legislativo n. 123/1998.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 10.

Riordino e semplificazione delle normative di settore

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla regione, definita ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione provvede per quanto di propria competenza al riordino delle normative di settore che regolano le materie di cui alla presente legge.

2. Il riordino è finalizzato, fra l'altro:

a) alla semplificazione delle procedure amministrative;

b) allo snellimento delle attività istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;

c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;

d) alla definizione delle modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;

e) alla revisione delle procedure di cooperazione, coordinamento e concertazione.

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 recante «Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», attuativa del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», in quanto compatibili con la medesima.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6 si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, anche non in attuazione della legge n. 59/1997.

Art. 12.

Effetti abrogativi

1. I regolamenti di cui all'art. 4 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Con effetto dalla stessa data, è abrogata ogni e qualsiasi norma già regolatrice dei procedimenti oggetto della nuova disciplina.

CAPO II

ARTIGIANATO

Art. 13.

Riparto delle competenze

1. Nella materia «artigianato», come definita dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico di cui all'art. 8 comma 3 della presente legge, di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nell'ambito e con le modalità definite dal piano regionale dello sviluppo economico;

c) la definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante «Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano a garanzia».

3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per l'artigianato, istituite dall'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante «Legge quadro per l'artigianato», con legge regionale di revisione della legge regionale 29 agosto 1995, n. 91 recante «Modifica della composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato e nuove norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato», sono definite le modalità per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

5. Le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del decreto legislativo n. 112/1998 sono attribuite alle province, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 della presente legge.

Art. 14.

Convenzioni

1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 15 comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998 sono deliberate dalla Giunta regionale.

2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalità di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro.

3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare:

a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione;

b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali.

CAPO III INDUSTRIA

Art. 15.

Riparto delle competenze

1. Nella materia «industria», come definita all'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) la gestione del Fondo unico di cui all'art. 16.

b) la concessione di incentivi di qualsiasi genere all'industria, come specificato all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 e le connesse funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese nonché gli adempimenti tecnici amministrativi e di controllo di cui allo stesso art. 19 comma 2.

c) la definizione di proposte, sentite le province o su loro richiesta, per l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive», di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

2. Le funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma sono delegate alle Province.

Art. 16.

Fondo unico regionale per l'industria

1. È istituito il Fondo unico regionale per l'industria nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

2. La destinazione delle risorse del Fondo unico è determinata dal piano regionale di cui all'art. 8 comma 3, della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 17.

Convenzioni

1. Il subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112/1998 è regolato ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. 18.

Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate

1. La disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 è disposta nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 recante «Norme per il governo del territorio».

2. La Regione, con regolamento di attuazione della presente legge, definisce:

a) i criteri e le modalità organizzative per la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate;

b) le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali.

CAPO IV
FIERE E MERCATI E COMMERCIO

Art. 19.

Riparto delle competenze

1. Nelle materie «fiere e mercati e commercio», come definite all'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

d) la definizione, nell'ambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui all'art. 8, di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;

e) la definizione, sentiti i comuni interessati, di intese con le altre regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

2. È attribuita alle province l'organizzazione, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l'estero.

3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 41 del decreto legislativo n. 112/1998 non ricomprende tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai comuni.

Art. 20.

*Modalità per l'attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio*

1. In materia di commercio, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono attuate mediante legge regionale da emanarsi entro il termine previsto dallo stesso decreto legislativo n. 114/1998 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

CAPO V
TURISMO E SPORT

Art. 21.

Riparto delle competenze in materia di turismo

1. Nella materia «turismo», come definita all'art. 43 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 44, lettera a), decreto legislativo n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;

b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 44, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Regione, in particolare esercita le funzioni amministrative inerenti:

a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;

b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatori;

c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;

d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;

e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;

d) classificazione delle strutture ricettive;

e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;

f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;

g) istituzione e tenuta dell'Albo delle associazioni pro-loco.

4. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 recante «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica»;

b) nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivo parere e fissazione del termine di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico-alberghiera;

c) dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180 e del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473, per espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;

d) autorizzazione di cui al regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908 concernente la facoltà di deroghe ai regolamenti edilizi comunali per l'altezza di edifici destinati ad uso di alberghi;

e) autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;

f) autorizzazione dell'esercizio delle attività professionali;

g) vigilanza, ispezione ed altre funzioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sugli alberghi e gli esercizi ricettivi a tali effetti assimilati;

h) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

5. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 45 del decreto legislativo n. 112/1998 non ricomprende tra quelle individuate ai sensi dei precedenti commi sono attribuite ai comuni.

Art. 22.

Riparto delle competenze in materia di sport

1. L'elaborazione dei programmi di cui all'art. 157 del decreto legislativo n. 112/1998 è riservata alla Regione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 162 del decreto legislativo n. 112/1998, è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La provincia rilascia l'autorizzazione sentite le altre province interessate.

CAPO VI
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 23.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle camere di commercio quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, nella cooperazione con le province per promuovere ed aggregare le componenti socio-economiche del territorio ai fini della loro partecipazione propositiva ed attuativa

ai programmi locali di sviluppo di cui all'art. 8, nonché nella cooperazione con i comuni per l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'art. 25.

3. Le leggi regionali di riordino di cui all'art. 10 attribuiscono alle camere di commercio la tenuta di albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico.

Art. 24.

Controllo sugli organi camerali

1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le camere di commercio trasmettono alla giunta regionale gli statuti e loro variazioni, i bilanci con le relazioni illustrative e relazioni sui programmi attuati.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, su richiesta motivata della giunta regionale le camere di commercio sono tenute a fornire alla giunta stessa copia o facoltà di visione di ogni atto o documento necessario.

4. Il Presidente della giunta regionale designa, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.

CAPO VII

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 25.

Promozione degli sportelli unici

1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, le province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive, di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.

2. Per contribuire alla attività degli sportelli unici la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.

3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati, la Regione promuove le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi comuni e le camere di commercio.

4. I programmi locali di sviluppo di cui all'art. 8 possono prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile degli stessi programmi locali, nei casi in cui si tratti di un soggetto pubblico.

CAPO VIII

DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 26.

Riparto delle competenze

1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le camere di commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.

2. Nell'ambito dei conferimenti di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla Regione le funzioni attinenti:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;

e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante «Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali»;

f) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

g) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzio turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.

3. Sono attribuite alle province le funzioni attinenti all'assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.

Art. 27.

Modalità di programmazione

1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui all'art. 26 nell'ambito degli strumenti programmatici previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante «Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo».

Art. 28.

Modalità di gestione

1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), anche ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economica.

3. Detto soggetto, in particolare:

a) provvede all'attività di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attività di promozione economica di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28;

b) promuove accordi con le camere di commercio, nonché con l'ICE, le province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell'attività e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;

c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge.

4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», al fine di istituire, tramite il sog-

getto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l'internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 24 del decreto legislativo n. 143/1998.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 novembre 1998.

99R0040

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1998, n. 88

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamenti delle autonomie locali).

Art. 2.

Forme di raccordo e processi di concertazione

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997.

2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle province, dei comuni e delle comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali).

Art. 3.

Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;

d) il coordinamento dei sistemi informativi;

e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima.

Art. 4.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presente legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazioni e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle province ai circondari, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1995 e dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare e accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 59/1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle province.

6. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle comunità montane e dei circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonché di altri livelli già individuati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la comunità montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro centoventi giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento è promosso dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina anche le modalità transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di esecuzione di cui all'art. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalità di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della città metropolitana di Firenze, la provincia di Firenze, i comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al comitato regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7.

Attribuzione delle risorse

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della legge n. 59/1997.

CAPO II

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 9.

Disciplina generale delle funzioni

1. Nella materia «urbanistica e pianificazione territoriale» di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche.

2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.

Art. 10.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Dopo il comma 4, dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del territorio, anche su richiesta dei comuni, l'integrazione fra le attività delle strutture tecniche dei comuni medesimi nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Art. 11.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Alla lettera b) del comma 2, dell'art. 6 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunto al termine il seguente alinea «aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate».

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Al termine del comma 6, dell'art. 17 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunta la frase «Copia del piano adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale».

2. Il comma 8, dell'art. 17 della legge regionale n. 5/1995 è così sostituito «8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del deposito o dalla data del ricevimento da parte della Regione degli elaborati del piano adottato, se posteriore, la Giunta regionale può pronunciarsi sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine».

3. Al termine del comma 9, dell'art. 17 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunta la frase: «Copia del piano approvato è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale».

4. Dopo il comma 11, dell'art. 17 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Al fine di attribuire al piano territoriale di coordinamento il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della tutela del suolo e della tutela delle bellezze naturali, le amministrazioni statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione e alle stesse è inviato il progetto preliminare del

PTC e il PTC adottato. La deliberazione delle province di approvazione del PTC di cui al comma 9 da atto delle eventuali intese intervenute con le amministrazioni statali».

Art. 13.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Il comma 4, dell'art. 30 della legge regionale n. 5/1995 è così sostituito: «4. Il progetto è depositato nella sede del comune per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della provincia e tramite manifesti. Copia del progetto adottato è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla provincia».

Art. 14.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'art. 36, comma 11 della legge regionale n. 5/1995 è aggiunto il seguente periodo:

«Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9».

Art. 15.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Il comma 1, dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995 è sostituito dal seguente: «1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l'approvazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico e a concluderlo entro due anni dall'avvio. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima del 1° gennaio 1989, sono tenuti, entro il 31 dicembre 1998 ad avviare il procedimento per l'approvazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico ed a concluderlo entro due anni dall'avvio».

Art. 16.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Il comma 3, dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995 è così sostituito: «3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal comune e sono depositati nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della provincia e tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della variante sono contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e alla provincia».

2. Il comma 5, dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995 è così sostituito: «5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto del piano attuativo o della variante è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale».

3. Il comma 7, dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995 è così sostituito: «7. La deliberazione di approvazione è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia ed è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

CAPO III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Art. 17.

Protezione della fauna e della flora - Riparto delle competenze

1. Nella materia «protezione della fauna e della flora» di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 18.

Attività a rischio di incidente rilevante - Riparto di competenze

1. In ordine alle «attività a rischio di incidente rilevante» di cui all'art. 72 del decreto, sono riservate alla Regione:

a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione con il comma 1.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale - Funzioni della Regione

1. In ordine alle «aree ad elevato rischio di crisi ambientale» di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 20.

Inquinamento delle acque - Riparto di competenze

1. Nella materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la verifica della compatibilità dei piani di risanamento delle acque;

b) l'autorizzazione alla deroga relativamente ai criteri generali per l'idoneità alla balneazione delle acque costiere;

c) la definizione dei criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;

d) la tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai comuni ed in particolare:

a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere;

b) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l'emanazione di ordinanze urgenti;

c) la designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi.

3. È attribuita ai comuni la determinazione delle aree di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate al consumo umano.

Art. 21.

Inquinamento atmosferico - Riparto di competenze

1. Nella materia «inquinamento atmosferico» di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione di aree nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento.

2. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare:

a) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) la tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

CAPO IV VIABILITÀ

Art. 22.

Funzioni della Regione

1. Nella materia «viabilità» di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le province, ivi compresa la progettazione preliminare delle strade ed autostrade regionali;

b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;

c) la approvazione dei progetti delle strade regionali;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;

e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;

f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;

g) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e le strade statali;

h) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

3. La Regione promuove accordi di programma con le altre Regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

4. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

Art. 23.

Funzioni delle province

1. Nella materia «viabilità» di cui agli articoli 97 e seguenti del decreto, sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:

a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali ad esclusione di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, lettera a);

b) la classificazione e declassificazione delle strade, comunali e vicinali. Alla classificazione delle strade comunali e vicinali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione o declassificazione provvede la Regione.

2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono esercitate dalla provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera.

3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attività di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.

Art. 24.

Disposizioni procedurali in materia di viabilità

1. Il Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando altresì il termine per la redazione dei progetti e per l'esecuzione delle opere.

2. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali, o di interventi sulla viabilità che comunque comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disciplina anche le modalità ed i tempi di realizzazione dell'opera, in coerenza con il programma triennale di intervento di cui al comma 1. L'approvazione di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari.

CAPO V

OPERE PUBBLICHE

Art. 25.

Opere pubbliche - Riparto di competenze

1. Nella materia «opere pubbliche» di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le funzioni delegate dallo Stato nonché quelle concernenti la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.

3. Il Consiglio regionale determina con apposito atto le modalità per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione.

CAPO VI

TRASPORTI

Art. 26.

Funzioni della Regione

1. Nella materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) l'individuazione dei criteri per il rilascio di concessioni su aree del demanio lacuale e fluviale;

b) l'estimo navale;

c) l'individuazione degli aeroporti di interesse regionale.

Art. 27.

Funzioni delle province e dei comuni

1. Nella materia «trasporti» di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o all'autorità di ambito ai sensi del comma 4 o non delegate alle stesse province ai sensi del comma 2.

2. Sono delegate alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale. Sono trasferite al comune di Pisa le funzioni già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno - Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione interna.

4. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

CAPO VII ENERGIA

Art. 28.

Funzioni della Regione

1. Nella materia «energia» di cui agli articoli 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

- a) le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche;
- b) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 km e le relative varianti;
- c) l'attuazione del piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- d) la definizione, nell'ambito del piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;
- e) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;
- g) la polizia mineraria;
- h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;
- i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

Art. 29.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:

- a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;
- b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;
- c) le funzioni relative alla coltivazione e allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

2. Le competenze di cui al comma 2, dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle province in conformità al piano energetico regionale.

CAPO VIII PROTEZIONE CIVILE

Art. 30.

Funzioni della Regione

1. Nella materia di «protezione civile», di cui agli articoli 107 e seguenti del decreto, sono riservate alla Regione:

- a) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo solidarietà nazionale);
- b) l'organizzazione generale del volontariato e il coordinamento del relativo utilizzo;
- c) i compiti attinenti lo spegnimento degli incendi boschivi, secondo la disciplina della legge regionale 13 agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

2. È altresì riservato alla Regione nel rispetto delle competenze dello Stato, l'esercizio dei poteri sostitutivi relativi all'attuazione degli interventi urgenti per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi.

Art. 31.

Funzioni delle province

1. È attribuita alle province, relativamente alla previsione e prevenzione di rischi e all'emergenza:

- a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
- b) l'organizzazione e il coordinamento del volontariato nell'ambito provinciale.

Art. 32.

Riordino della normativa

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attività di protezione civile.

Capo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Rinvii

1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 novembre 1998.

99R0041

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 47.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 73 del 21 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI
E OPERE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1.

Norme generali

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente.

2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.

3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono:

a) la fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

Art. 2.

Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale

La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
- c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3.

All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive.

Art. 4.

Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale

1. Sono sottoposti alla fase di valutazione:

- a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A;
- b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette;
- c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica;
- d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento.

2. Sono sottoposti alla fase di verifica:

- a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette;
- b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.

3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione.

4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SCOPING).

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto complessivo, corredata degli elementi di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge.

7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente.

8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati.

TITOLO II

FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO
DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 5.

Documentazione

1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione di cui al precedente art. 4, comma 1, è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali di seguito denominato Ufficio regionale Competente, apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C;

b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale.

Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile riproduzione;

d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri.

2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di impatto ambientale.

Art. 6.

Valutazioni

1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato Tecnico regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi articoli 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse.

2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150 giorni dall'avvio del procedimento di VIA come indicato nell'art. 11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10.

3. La Giunta regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

Art. 7.

Istruttoria - Provvedimento finale - Efficacia temporale

1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A.

2. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.

3. Entro 30 giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.

4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari approfondimenti, indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati per non oltre 60 giorni con atto del dirigente dell'ufficio competente.

5. l'ufficio regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta. Anche il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. Se le integrazioni sono giudicate di rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio regionale Competente può richiedere che ne venga data conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato.

7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito positivo del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 8.

Parere enti territorialmente interessati

1. Il proponente è tenuto a depositare presso le amministrazioni provinciali e comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di cui al precedente art. 5, comma 1.

2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le amministrazioni provinciali e comunali trasmettono il loro parere sull'opera proposta all'ufficio regionale competente. Trascorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.

Art. 9.

Istanza del pubblico interessato e contraddittorio

1. Gli enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare all'ufficio regionale competente osservazioni, istanze, pareri entro 45 giorni dall'avvio del procedimento di V.I.A.

2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'ufficio regionale competente a disposizione del pubblico.

3. Il dirigente generale del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, sentito l'ufficio regionale competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo.

4. Il soggetto proponente può chiedere all'ufficio regionale competente di convocare uno specifico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6.

5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del contraddittorio, ne fa richiesta all'ufficio regionale competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

Art. 10.

Audizione pubblica

1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale che, per opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione pubblica.

2. L'audizione ha luogo nel comune o in uno dei comuni interessati all'esecuzione dell'opera.

3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel comune o nei comuni interessati all'opera.

4. La Giunta regionale provvede alla nomina del presidente dell'inchiesta pubblica nonché di un esperto e di un segretario che assistono il presidente.

5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.

6. Della pubblica audizione viene, a cura del segretario, redatto processo-verbale che sottoscritto dallo stesso e dal presidente, viene trasmesso all'amministrazione regionale entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell'audizione.

7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al comma 1, dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni.

Art. 11.

Pubblicazione dello studio e inizio procedura

1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'albo pretorio del comune o dei comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le amministrazioni provinciali e comunali dei documenti previsti dall'art. 8, comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle procedure di cui al successivo art. 18, comma 2.

3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di presentazione all'ufficio regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente.

Art. 12.

Fase preliminare di definizione delle informazioni ("SCOPING")

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'ufficio regionale competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento.

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da:

a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera;

b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio d'impatto ambientale.

3. L'ufficio regionale competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio d'impatto ambientale prescindendo da tale parere.

4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di valutazione.

TITOLO III

FASE DI VERIFICA («SCREENING»)

Art. 13.

Documentazione

1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4, comma 2 è tenuto a presentare al competente ufficio regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante;

b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in considerazione;

c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'ufficio competente a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Partecipazione degli enti e del pubblico interessato

1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le amministrazioni comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione mediante inserzione nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante l'avvenuto deposito presso le amministrazioni comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in albo pretorio di cui al comma precedente.

3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

4. Le amministrazioni comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

Art. 15.

Provvedimenti

1. L'ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione. Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione.

2. L'ufficio regionale competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente.

3. Presso l'amministrazione regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente.

5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al precedente art. 4 comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione.

TITOLO IV

ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE

Art. 16.

Comitato tecnico regionale per l'ambiente

1. È istituito presso il dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione il comitato tecnico regionale per l'ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4.

2. Il comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal dirigente generale del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali o suo delegato;

b) dal dirigente ufficio regionale compatibilità ambientale;

c) dal dirigente ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale;

d) dal dirigente ufficio regionale tutela della natura;

e) dal dirigente ufficio regionale urbanistica ed ambiente;

- f) dal dirigente del servizio cave e miniere;
g) dal direttore generale dell'A.R.P.A.B. o suo delegato.

Il dirigente generale del dipartimento regionale sicurezza sociale e politiche ambientali ed il direttore generale dell'A.R.P.A.B. possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o funzionario in servizio presso l'ufficio stesso.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali nominato dal dirigente generale.

4. Alle sedute della commissione, ove il presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla Giunta regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari della regione o altra amministrazione pubblica interessata.

5. Le riunioni della commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione della commissione viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del presidente o dei componenti della commissione, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.

6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.

7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'ufficio regionale competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A.

8. Il dirigente dell'ufficio regionale competente predispone una sintetica relazione, nella quale riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta regionale affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 17.

Supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della legge regionale n. 27 del 19 maggio 1997 art. 3 comma 1 lettera j), nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico-scientifico su richiesta dell'ufficio regionale competente.

Art. 18.

Coordinamento procedure

1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6.

2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano presso gli uffici regionali competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi procedimenti.

3. Gli uffici interessati entro i successivi 90 giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi tecnici.

4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni. Per tali progetti il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente

comma 3, si esprime con un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di cui al precedente comma 1.

TITOLO V SANZIONI E VIGILANZA

Art. 19.

Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere

1. L'ufficio regionale competente, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge.

2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'ufficio competente, ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 20.

Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'ambiente

Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 viene espresso dalla Giunta regionale sentito il parere del C.T.R.A.

Art. 21.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 19 dicembre 1994 n. 47 e la legge regionale 16 gennaio 1996 n. 3.

Art. 22.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998

DINARDO

(*Omissis*).

99R0005

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 48.

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 73 del 21 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire:

a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;

b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle comunità montane, alle province ed agli enti parco, per territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le amministrazioni interessate.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.

3. Gli enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.

4. Gli enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI ALLA RACCOLTA

Art. 3.

Autorizzazione alla raccolta

1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2. Il permesso di raccolta è subordinato al rilascio, da parte degli enti delegati e della Regione di un apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

3. Il tesserino è personale, rinnovabile, ed è valido sul territorio di pertinenza degli enti che lo rilasciano. Il tesserino, accompagnato da un valido documento d'identità, va esibito su richiesta del personale di vigilanza,

4. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

5. Il tesserino può essere rilasciato per periodi variabili: mensili, semestrali ed annuali.

6. La Giunta regionale, sentiti gli enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio regionale: il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo punto.

8. Gli enti delegati possono rilasciare tesserini speciali nelle aree montane a raccoglitori singoli o associati, che abbiano una apposita dichiarazione del sindaco del comune di residenza rilasciata ai sensi della legge n. 352/1993, che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro e la significativa integrazione del proprio reddito.

9. Gli enti delegati possono rilasciare permessi alla raccolta a cittadini di altre regioni per la durata di 30 giorni, rinnovabili, per una sola volta entro l'anno, per altri 30 giorni.

Art. 4.

Modalità di raccolta

1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

2. L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3 kg di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di kg 15. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di kg 3.

4. Per le specie *Amanita cesarea* (ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a kg 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

5. È vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm di diametro.

6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato unifero del terreno.

7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno depositi in contenitori rigidi e areati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

8. Sono vietate la raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

Art. 5.

Informazione, divulgazione e formazione

1. La Giunta regionale al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.

2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.

3. Gli enti delegati provvedono anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del successivo art. 14, all'allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.

4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

Art. 6.

Divieti alla raccolta

1. La raccolta è vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
- c) nelle aree interdette dalla Giunta regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
- d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta regionale su proposta degli enti o di organismi interessati;
- e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

3. La Giunta regionale, su proposta degli enti o di organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.

4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.

Art. 7.

Raccolta a scopi scientifici

1. La Giunta regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.

2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.

CAPO III

DEROGA E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Art. 8.

Raccolta nei territori montani

1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le comunità montane, le province e gli enti parco, d'intesa con i comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:

- a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
- b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.

2. Gli enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.

3. Nell'individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 9.

Vigilanza

1. La vigilanza riguardante l'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e sanità dei carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle aziende U.U.S.S.L.L. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie giurate rurali nominate dagli enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

CAPO V

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI

Art. 10.

Autorizzazione alla vendita

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 14 luglio 1995.

2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al decreto legislativo n. 114/1998.

3. L'autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall'ispettorato micologico dell'A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

4. È consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, n. 376.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della sanità per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 11.

Funghi secchi e conservati

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, che presentino caratteristiche tali da permettere l'esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.

3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 e riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

4. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

Art. 12.

Certificazioni sanitarie

1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:

una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo;

il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell'ispettore micologo dell'A.S.L.;

la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.

2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo.

Art. 13.

Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute negli articoli 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 50.000 a L.150.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;

c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;

d) da L.50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;

e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;

f) da L.50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;

g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.

2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione comunale;

b) da L. 500.000 a 2.000.000 per la vendita di funghi priva di certificazione di avvenuto controllo micologico;

c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni non sanzionate da altre leggi.

3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.

4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

Art. 14.

Destinazione proventi derivanti dall'applicazione della presente norma

1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell'art. 3 della presente legge.

2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli enti delegati.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.

4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli enti utilizzeranno, per una quota pari all'80%, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20% sarà versato alla Regione Basilicata che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell'art. 5.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 21 giugno 1984 n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.

Art. 16.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti» del bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 - settore sviluppo delle attività produttive - agricoltura - avente la denominazione «Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati». Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 17.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998

DINARDO

REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 47/2.26.02

Legge regionale concernente «Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma, si richiama l'attenzione dei competenti organi regionali in sede di rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi a favore di raccoglitori a scopo di lavoro al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge quadro n. 352/1993; inoltre circa l'art. 14 le risorse rinvenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi, attesa la loro aleatorietà potrebbero non essere sufficienti a garantire agli enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative l'integrale copertura degli oneri ad essi derivanti, in tal caso la Regione dovrà provvedere alle necessarie integrazioni.

Potenza, 11 dicembre 1998

Il Commissario del Governo: CIVITATE

99R0006

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 49.

Semplificazione delle procedure ed accelerazione degli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 73 del 21 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Basilicata, in attuazione di quanto disposto all'art. 23-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, con la presente legge persegue l'obiettivo

di semplificare le procedure ed accelerare gli interventi relativi al completamento del processo di ricostruzione edilizia nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Art. 2.

Competenze dei comuni

La gestione delle attività di ricostruzione è attribuita interamente ai comuni.

I consigli comunali, sulla base dei criteri fissati dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalle deliberazioni CIPE d'attuazione della stessa, nonché di quelli stabiliti dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa approvano, ovvero, qualora le abbiano già approvate, adeguano le graduatorie degli aventi diritto in via prioritaria ai contributi di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Le deliberazioni consiliari aventi ad oggetto l'approvazione ovvero l'adeguamento delle graduatorie di cui al precedente comma, sono trasmesse per conoscenza al CIPE, al Ministero dei lavori pubblici ed alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 3.

Soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario

Hanno diritto al finanziamento in via prioritaria, nei limiti dei contributi spettanti in base al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, i soggetti individuati all'art. 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

A tal fine ai proprietari sono equiparati:

a) i soggetti individuati all'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, anche in presenza di domanda di contributo presentata dal proprietario;

b) i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i soggetti che, nei comuni disastriati, abbiano acquistato l'immobile in data successiva agli eventi sismici;

d) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, ai quali l'immobile sia stato donato successivamente agli eventi sismici.

Hanno inoltre titolo al finanziamento in via prioritaria, sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/1992 e dalla presente legge regionale:

a) i soggetti che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 25 marzo 1987, n. 933/FPC/2A nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982;

b) i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di cui all'art. 34, comma terzo, lettera c), del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, adottati nei comuni disastriati e gravemente danneggiati entro il 30 giugno 1988, che abbiano presentato il progetto di recupero a seguito di diffida del sindaco;

c) i soggetti che abbiano delegato al comune o ad altro ente pubblico la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, entro il termine stabilito dall'art. 12, comma 4-*quater*, della legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il termine valido per la presentazione delle domande di contributo e dei progetti resta fissato al 30 giugno 1988, ovvero al 31 marzo 1989 per i progetti conseguenti a domande presentate entro il 31 marzo 1984.

Nei casi indicati al precedente terzo comma lettere b) e c), ai fini del finanziamento in via prioritaria è fissato alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32 il termine ultimo rispettivamente per la diffida da parte del sindaco e per la presentazione del progetto esecutivo.

Art. 4.

Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: unicità dell'abitazione

Le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze abitative, di cui i comuni dispongono, sono utilizzate conformemente a quanto stabilito all'art. 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive delibere CIPE di attuazione.

A tal fine, il requisito della unicità dell'abitazione va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare di fatto conviventi con il richiedente e non viene meno nel caso in cui il richiedente medesimo o i suoi familiari di fatto conviventi siano proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali di godimento o possessori nel comune di residenza:

a) di altra abitazione la cui superficie utile sia inferiore a 45 metri quadri o comunque inadeguata sotto il profilo igienico-sanitario;

b) di altra abitazione, anch'essa danneggiata dagli eventi sismici, per la quale non siano stati concessi i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) di altra abitazione che risulti concessa in locazione o in comodato da epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Non osta alla concessione dei contributi in via prioritaria:

a) l'aver beneficiato delle provvidenze disposte dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 7 decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

b) l'aver beneficiato dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, per unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella abitativa.

Il requisito delle unicità dell'abitazione non viene meno nel caso in cui il richiedente, successivamente agli eventi sismici, abbia acquistato o costruito a sue spese altra abitazione per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare.

Art. 5.

Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: residenza

La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalle delibere CIPE di attuazione della stessa, spettano ai soli soggetti residenti nell'abitazione danneggiata dagli eventi sismici.

A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali dimostrino che risiedevano con il proprio nucleo familiare nell'abitazione da epoca antecedente agli eventi sismici e che continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali risiedono nell'abitazione da epoca successiva agli eventi sismici e comunque antecedente alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nei seguenti casi:

a) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione per documentati motivi di salute;

b) qualora il richiedente sia emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'A.I.R.E.;

c) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanza di sgombero intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32, ovvero per comprovate cause di forza maggiore intervenute anche successivamente a tale data.

Art. 6.

Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: danno

La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalle delibere CIPE di attuazione della stessa, spetta ai soli soggetti la cui abitazione sia stata danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali siano ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici.

In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano dovuto abbandonare la propria abitazione già danneggiata per effetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito di altri eventi calamitosi verificatisi successivamente.

Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nel caso in cui il richiedente abbia anticipato i fondi occorrenti per il ripristino della propria abitazione.

Art. 7.

Ulteriori criteri

I consigli comunali, ai fini dell'approvazione, ovvero dell'adeguamento delle graduatorie di cui al precedente art. 1, possono stabilire ulteriori criteri, in aggiunta a quelli fissati dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, dalle delibere CIPE di attuazione della stessa e dalla presente legge regionale, che tengano conto di particolari situazioni di disagio sociale o economico dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.

Tali criteri potranno concorrere a determinare il diritto al finanziamento in via prioritaria nei casi in cui l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6 individui più soggetti aventi pari condizioni.

Laddove, nonostante questi ulteriori criteri, due o più soggetti dovessero occupare in graduatoria la medesima posizione, il finanziamento prioritario spetterà in base all'ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 8.

Domande ex legge n. 12/1988 e legge regionale n. 37/1981

Ai fini della collocazione nelle graduatorie di cui al precedente art. 2, le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1988, n. 12, e quelle presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni sono equiparate alle domande presentate ai sensi dell'art. 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti esecutivi, a parità di ogni altro requisito e condizione.

Art. 9.

Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive

I consigli comunali con apposita deliberazione possono utilizzare una quota delle risorse assegnate dal CIPE per il pagamento di somme relative a quote di saldo ed aggiornamento dei contributi concessi, nonché a perizie di variante e suppletive approvate dalle commissioni di cui all'art. 19, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile così come previsto dall'art. 21-ter, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 431.

Art. 10.

Opere strutturali e condominiali

Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare

la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria.

I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel precedente comma, non sono obbligati all'esecuzione degli ulteriori lavori finalizzati al completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

Art. 11.

Perizie presentate ai sensi della legge regionale n. 37/1981

Le richieste di contributo presentate dagli imprenditori agricoli, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, devono essere esaminate dalle commissioni di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel rispetto della normativa contenuta nella succitata legge regionale n. 37/1981 e delle relative direttive regionali approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 145 del 10 giugno 1986.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

La erogazione dei contributi in conto capitale avviene con le modalità di cui all'art. 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 entro un termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della prescritta documentazione.

Qualora la stessa sia carente, entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento dovrà specificare e richiedere, per una sola volta, le necessarie integrazioni.

Nel caso di lavori affidati in appalto, l'erogazione del contributo potrà avvenire previa esibizione delle fatture o di copia autentica delle stesse relative ai lavori coperti dal finanziamento assegnato.

Nel caso, invece, di lavori realizzati in economia diretta, l'erogazione del contributo potrà avvenire previa esibizione delle fatture o di copia autentica delle stesse relative ai materiali ed ai prodotti finiti utilizzati per la loro esecuzione, nonché di una dichiarazione del titolare del contributo attestante le somme spese per la manodopera impiegata.

Art. 13.

Revoca dei contributi

In caso di revoca totale o parziale dei contributi concessi, il recupero delle somme eventualmente già erogate avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Imprese artigiane

L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 15.

Monitoraggio della spesa

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione effettua una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni ed enti interessati per verificare l'andamento della spesa, per concorrere alla rimozione delle cause che la ostacolano o la rallentano e per quantificare e reperire ulteriori fabbisogni occorrenti.

Art. 16.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 dicembre 1998

DINARDO

99R0007

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 33.

Interventi urgenti per il settore della pesca.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 62 del 12 dicembre 1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi in dipendenza di calamità

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.

2. Per i predetti eventi, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.

3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1, dell'art. 2.

4. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Art. 2.

Aiuti all'occupazione

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'art. 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di L. 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.

2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di venti giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziaria 1999 e 2000.

Art. 3.

Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico

1. Gli interventi di cui all'art. 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per l'anno 1998.

2. Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, è autorizzata l'erogazione di un contributo, comprensivo del compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono lungo la fascia di mare compresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1 e lire 200 milioni per quelle del comma 2.

4. Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare si estendono al tratto di mare compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte Cofano.

Art. 4.

Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi

1. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

5. Al comma 1, dell'art. 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da «nel naufragio» a «Porto Empedocle» sono sostituite con le altre «a seguito della scomparsa del motopeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri dell'ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo».

6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

7. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1003.

2. Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede quanto a lire 890 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370) e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'art. 4 della legge regionale n. 52 del 1996 (capitolo 35372) e quanto a lire 10 milioni mediante riduzione del capitolo 35507.

Art. 6.

Contributo straordinario motopesca «Orchidea»

1. A favore degli armatori del motopesca «Orchidea» del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente verificatosi nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300 milioni cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo 75415.

Art. 7.

Sanzioni

1. Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione nella fruizione dell'agevolazioni previste dalla presente legge, salvo che per l'effettuazione dell'attività di pesca nei periodi vietati, nel qual caso il trasgressore decade dal diritto a percepire le eventuali indennità previste per l'intero periodo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a procedimenti tuttora pendenti per la mancata concessione di agevolazioni relative agli anni pregressi.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1998

CAPODICASA

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca: BATTAGLIA*

99R0039

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 2 4 0 9 9 *

L. 3.000